

Bruxelles, 26 ottobre 2016 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2016/0206 (NLE)

10972/1/16 REV 1

WTO 194 SERVICES 19 FDI 15 CDN 11

# ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione

europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

# **DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO**

del

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo economico e commerciale globale (CETA)
tra il Canada, da una parte,
e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

# IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo economico e commerciale globale con il Canada.

- (2) Tali negoziati si sono conclusi e l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ("accordo") dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva.
- (3) In conformità dell'articolo 30.6, paragrafo 1, dell'accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della sua conclusione

Il testo dell'accordo, unitamente allo strumento interpretativo comune e alle relative dichiarazioni, è accluso alla presente decisione.\*

## Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio Il presidente

\* GU: documento ST 10973/16 del Consiglio, INIT e Addenda da 1 a 15; più i documenti 13541/16 e 13463/1/16 REV 1 del Consiglio.